m_inf.A22E495.REGISTRO UFFICIALE.U.0003579.07-02-2024

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
Divisione 3

A Confartigianato Imprese
c.a. Dott. Daniele Gizzi
Daniele.GIZZI@confartigianato.it

CNA Artigiani imprenditori d'Italia
c.a. dott.ssa Barbara Gatto
gatto@cna.it

Casartigiani
centrostudi@casartigiani.org

e, p.c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale economia circolare
c.a. ing. Silvia Grandi
EC-UDG@mase.gov.it

Oggetto: Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR - Problematiche in merito all'applicazione del DM 7 Agosto 2023.

Con riferimento al quesito in oggetto si rappresenta che l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti è stato esteso anche alla figura degli speditori di merci pericolose su strada, oltre che ai soggetti già precedentemente previsti, a partire dall'edizione 2019 dell'Accordo ADR. Tale prescrizione è divenuta obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2023, a seguito dell'abrogazione, nell'edizione 2023 dell'Accordo, della misura transitoria prevista dal paragrafo 1.6.1.44. L'edizione novellata dell'Accordo, tuttavia, pur stabilendo l'obbligatorietà della nomina del consulente per la figura degli speditori, non prevede espressamente per questi soggetti il ricorrere di condizioni di esenzione. Sussistono, infatti, particolari situazioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti investiti dall'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere. La scrivente Amministrazione per colmare tale vuoto normativo, che verrà definitivamente risolto con l'edizione 2025 dell'Accordo, dapprima con la circolare prot. n. 40141 del 21 dicembre 2022 e successivamente con il DM del 7 agosto 2023, ha sancito che anche per gli speditori ricorrono le medesime esenzioni che si applicano agli altri soggetti coinvolti nel trasporto delle merci pericolose a parità di condizioni operative.

Con il succitato DM, in particolare, sono stati regolamentati i casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2

dell'Accordo. Tale disposto normativo, pur non potendo prevedere l'esenzione dalla nomina per intere categorie professionali, prevede che, laddove ricorrano trasporti occasionali al di sotto di una determinata frequenza o trasporti che, pur essendo continuativi ma siano caratterizzati da un esiguo quantitativo di materiale conformemente alle previsioni del paragrafo 1.1.3.6 dell'ADR, possono essere esentati dall'obbligo di nomina del consulente.

Quanto all'aggravio di adempimenti in cui incorrerebbero i soggetti esentabili, esposto nel quesito in oggetto, si evidenzia che l'istituto dell'esenzione non può prescindere da una adeguata formazione, la definizione della cui cadenza, peraltro, è lasciata interamente alla discrezionalità del singolo operatore. Il trasporto di merci pericolose su strada, infatti, deve necessariamente avvenire senza arrecare pregiudizio alla sicurezza sia di ciascun soggetto coinvolto sia della collettività e ciò è possibile solo con una adeguata formazione di tutti gli operatori interessati.

Relativamente all'obbligatorietà della detenzione di un registro, sancita dal suddetto DM, si rappresenta che laddove già esistesse un registro, seppur redatto per altre finalità, è possibile implementarlo con le informazioni relative al trasporto di merci pericolose, purché queste ultime risultino facilmente desumibili.

Al fine di chiarire quest'ultimo aspetto e di fornire ulteriori chiarimenti sull'applicazione del DM del 7 agosto 2023 la scrivente amministrazione sta redigendo una apposita circolare esplicativa.

Il Direttore Generale
ing. Pasquale D'Anzi

Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

07.02.2024
PS
CQ